



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Via Caduti di tutte le Guerre 15

Circolare

**AI SIGG.RI
DIRIGENTI E/O FUNZIONARI COMUNALI
RESPONSABILI DEL DEMANIO
LORO SEDI**

p.c. **Direzione Marittima di Bari**

Oggetto: Variazioni del perimetro delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative a seguito di avanzamento della linea di costa.

Sono state formulate da taluni Comuni costieri richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina amministrativa da porre in essere nel caso di situazioni in cui, a seguito di un avanzamento della linea di costa a carattere non stagionale, venga a crearsi una nuova e stabile porzione di spiaggia tra la linea interna della battigia e l'area in concessione.

Fatte salve le operazioni di riconfinamento di competenza dell'Autorità marittima, anche su segnalazione da parte di Codesti Comuni costieri, considerato che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative hanno ad oggetto, in linea generale, anche la disponibilità di una determinata estensione "fronte mare", la fattispecie in esame è ascrivibile a quella di cui all'art. 11, comma 3, della L.R. 17/2006, ai sensi del quale, anche in presenza di relitti di aree antistanti a quella richiesta o già concessa "è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione".

Nelle more della predetta acquisizione, attraverso l'istituto di cui all'art.24 del Regolamento del Codice della Navigazione, è pertanto esclusa la possibilità da parte del concessionario di occupare detta nuova porzione di spiaggia, pena l'applicazione degli indennizzi risarcitori e delle sanzioni come per legge, trattandosi evidentemente di zone dell'arenile non ancora formalmente attribuite al predetto concessionario.

Peraltro, specialmente nei casi di accertato sovraffollamento delle spiagge libere contigue e in considerazione dell'obbligo di legge a mantenere un corretto equilibrio tra aree concesse a soggetti privati e arenili liberamente fruibili, nell'ambito dell'attività discrezionale comunque

finalizzata al superiore interesse della collettività, nel caso in specie i Comuni sono tenuti a valutare i presupposti per l'applicazione dell'art. 42 del Codice della Navigazione (revoca, anche parziale, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione concedente), limitatamente ad una adeguata porzione di "fronte mare".

La rimodulazione del perimetro della concessione, previa istruttoria motivata e nel rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza, potrà essere adeguatamente commisurata fino a concorrenza della maggiore superficie che il concessionario acquisisce in qualità di relitto antistante, nell'ambito della medesima procedura ex art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, senza che ciò comporti una sostanziale alterazione dell'equilibrio economico della concessione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ING. SERGIO DE FEUDIS

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ING. GIOVANNI MITOFRANCESCO